

TAR/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 487

AN. PICCOLIS WPO

SENT. 0561/15

Viola G

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	487	14/03/2016			€ 389,70

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

MICCOLIS VITO ANTONIO

AVVOCATO

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24

74016 MASSAFRA (TA)

Partita IVA: 01702080738

CC 03.18;247.074

DICONSI EURO: trecentoottantanove,70

PAGAMENTO:

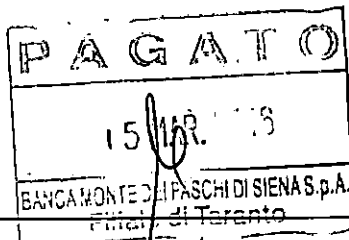
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT79P0101078951100000031017

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENT. R.G. N.6561/15 VIOLA GRAZIANA

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	389,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	389,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 389,70	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100-TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	487	14/03/2016			€ 389,70

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

MICCOLIS VITO ANTONIO

AVVOCATO

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24

74016 MASSAFRA (TA)

Partita IVA: 01702080738

CC 03.18;247.074

DICONSI EURO: trecentoottantanove,70

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT79P0101078951100000031017

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENT. R.G. N.6561/15 VIOLA GRAZIANA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	389,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	389,70

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 389,70	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

T.70/116
14/3/16**AVV. VITO MICCOLIS**

SENT. R.G. 6561/15 VIOLA GRAZIANA

Spese imponibili	0,00
Competenze imponibili	330,00
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 0,00%	0,00
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
Cassa Nazionale Avvocati 4,00%	13,20
Spese esenti non ass.	37,00
Totale	380,20
Iva (22%)	75,50
Totale fattura	455,70
Ritenuta irpef (20%)	66,00
Anticipo spese	0,00
Netto da pagare	389,70

P.A. 903
14/3/16

ORIGINALE

UFFICIO del GIUDICE di PACE di TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Taranto, dott. Francesco LIACI, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6561/15 RG di questo Ufficio, riservata per la decisione all'udienza del 14.12.15 e promossa con atto di citazione iscritto a ruolo il 12.11.15

da

Viola Graziana, residente in Massafra ed ivi elettivamente domiciliato alla piazza Vitt. Emanuele n. 18, presso lo studio dell' avv. Vito Miccolis, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato in atti; **attore**

contro

Equitalia spa, in persona del lrpt, rappresentata e difesa dal suo funzionario Giovanni Romano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Taranto alla via XX Settembre n. 6, presso la propria sede locale; **convenuto**

nonchè

AMAT spa, in persona del suo lrpt; **convenuto contumace**

Avente per Oggetto: Opposizione preavviso di fermo amministrativo ex art. 615 cpc.

All'udienza del 14.12.15 i procuratori delle parti costituite precisano le proprie conclusioni, riportandosi ai loro atti introduttivi, difensivi e di causa, dei quali ne chiedono l'integrale accoglimento, ribadendone le rispettive richieste e deduzioni pro e contro. Il solo procuratore dell'attore depositano poi le sue memorie difensive autorizzate e chiede che la causa sia segnata a sentenza.

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 04 luglio 2009. Tale sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa. Tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione

3989/15
6561/15
Rep.
Cron.



[Handwritten signature]

0/0

recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in atto solitamente denominata come "svolgimento del processo".

Preliminarmente si determina per l'ammissibilità della presente opposizione, correttamente proposta dall'attore innanzi al giudice di Pace di Taranto ex art. 615 cpc, atteso che il ricorrente risulta residente in Massafra (cfr. fermo amministrativo in atti allegato) e Massafra è il luogo in cui dovrebbe essere eseguita la presunta obbligazione (cfr. Giudice di Pace di Taranto del 08.08.11) . Infatti il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo impugnato ed emesso dalla società concessionaria del servizio di riscossione è un atto funzionale dell'espropriazione forzata, attraverso il quale si realizza il credito dell'amministrazione, e pertanto la tutela giurisdizionale del cittadino si può realizzare solo innanzi al giudice ordinario, nella circostanza il giudice di Pace, e con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e segg. cpc (Cass. 17.01.07 n. 875, nonché 31.01.06 n. 2053 e 11.05.09 n. 10672). Tale principio si applica anche al preavviso di fermo amministrativo (G.d.P. di Caserta del 24.04.06, nonché Giudice di Pace di Bari del 26.10.05). Per gli stessi motivi, alla luce della richiamata giurisprudenza, infondata risulta ogni eccezione sollevata di incompetenza e improponibilità e tardività della domanda.

Passando all' esame dell'opposizione si evince chiaramente, dal contesto degli atti di causa e dagli atti allegati che la domanda risulta meritevole di accoglimento, atteso che il preavviso di fermo amministrativo impugnato, n. 10620159006019842000, emesso in data 28.08.15 dalla Equitalia e notificatogli in data 23.09.15, emesso ad istanza della Amat convenuta per presunte infrazioni al cds risalenti agli anni 2007, in virtù delle quale l'attore risulta debitore della somma complessiva di circa E. 233,56 (cfr. atto di citazione pagg. 2 e 1), risulta nullo per la omessa regolare corretta notifica degli atti prodromici e presupposti. Infatti, per essere un valido atto preliminare alla azione esecutiva, il preavviso deve contenere

1

tutte le caratteristiche del precetto di pagamento, e cioè l'esatta indicazione del titolo sulla base del quale si intima il pagamento, la sua esecutività, l'ammontare del dovuto e il termine e la data per eseguire l'obbligazione. L'assenza di tali elementi rende l'avviso di fermo amministrativo privo di efficacia perché non consente al soggetto intimato di risalire alle cartelle insolute (Giudice di pace di Caserta del 24.04.06). Inoltre, dalla documentazione in atti, il fermo amministrativo impugnato dal ricorrente risulta mancante di qualsivoglia dato, in violazione di precise norme di legge, poste a tutela del suo sacrosanto diritto di difesa (cfr. Giudice di Pace di Taranto del 07.10.09).

Ed infatti, continuando nel merito dell'opposizione, il ricorso va accolto perché, in effetti, l'ente impositore, nonostante regolare notifica, non ha provveduto, nelle forme di legge, al deposito di copia del rapporto con tutti gli atti relativi all'accertamento delle violazioni di cui al cds e prodromiche all'impugnato fermo amministrativo. Infatti dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente non è mai correttamente stato destinatario degli atti prodromici la emissione della cartella di pagamento oggi impugnata, atteso che il convenuto opposto, disinteressandosi di costituirsi in giudizio, preferendo restare contumace, non ha fornito alcuna valida prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e/o della notifica dei prodromici verbali di infrazione al cds, trattandosi di infrazioni al cds del 2007. Atteso che dalla documentazione, non prodotta dalla PA opposta, non emerge la prova della notifica del prodromico verbale di violazione amministrativa, assertivamente avvenuta in data 2007 (cfr. Tribunale di Monza 04.11.05 – nonché Giudice di Pace di Taranto del 10.10.12). Infatti manca la prova della relata di notifica e manca qualsiasi data e qualsiasi indirizzo e/o riferimento alla persona del ricorrente e/o al prodromico verbale alla cartella impugnata (cfr. doc. in atti allegato).

Per cui non risulta agli atti di causa la prova della regolarità della notifica dei prodromici verbali posti a fondamento della cartella fermo amministrativo oggi impugnata. Ne consegue che tale irregolarità, in palese violazione dell' art. 201 cds e 3 L. 241/90 e 14 L.689/81, nonché della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della L. 890/92, determina la mancanza della prova dell'avvenuta conoscenza dell' atto da parte del trasgressore nel termine prescritto, comportando la conseguente inesistenza di ogni atto successivo, ivi compresa la cartella oggi impugnata. La giurisprudenza ha precisato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al cds, il difetto di notifica nei termini determina la prescrizione e l'inesistenza del credito azionato, comportando la caducazione della cartella impugnata anche per inesistenza del titolo esecutivo posta

a base della sua emissione per riscuotere le presunte somme dovute. (Cass Civ. sez. I, 08.01.2003. n. 59 e Cass. n. 20440 del 21.09.06 - nonché Giudice di Pace di Taranto del 07.09.11). Pertanto, superato ed assorbito ogni altro motivo di doglianza, consegue l'annullamento del fermo amministrativo oggi impugnato (cfr. Giudice di Pace di Frattamaggiore del 20.10.07). Anche perché gli enti esattori non hanno assolto all'obbligo, che pur loro competeva, di dimostrare di aver bene agito nell'accertamento dell' infrazione, non fornendo, conseguentemente, la piena prova della responsabilità dell' opponente, disinteressandosi poi della prosecuzione del giudizio per contestare le doglianze del ricorrente. Ne consegue che tale irregolarità, in palese violazione dell' art. 201 cds e 3 L. 241/90 e 14 L.689/81, nonché della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della L. 890/92, determina la mancanza della prova dell'avvenuta conoscenza dell' atto da parte del trasgressore nel termine prescritto, comportando la conseguente inesistenza di ogni atto successivo, ivi compresa la cartella esattoriale oggi impugnata. Per cui, anche per questi motivi, non risultando agli atti di causa la prova della regolarità della notifica dei verbali contestati al ricorrente, atti prodromici e posti a fondamento della emissione della cartella esattoriale impugnata, essa risulta, quindi, inequivocabilmente priva del titolo a fondamento della loro efficacia, costituendo la mancata produzione dei documenti da parte della PA opposta un decisivo elemento idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza dei fatti sui quali l'opponente ha fondato l'opposizione (Cass.08.08.96 n. 7296), e cioè di non essere stato mai destinatario di alcun verbale di contravvenzione amministrativa, in violazione all'art. 201 cds.

Dalla documentazione allegata dal ricorrente e dal comportamento processuale della stessa PA opposta, che si è poi disinteressata dello svolgimento e della conclusione del processo, infatti, si evince che, probabilmente, l'Amministrazione convenuta non aveva nulla da osservare in ordine ai motivi di contestazione formulati con il ricorso introduttivo del presente giudizio perché, in effetti, la cartella esattoriale non risulta produttiva di effetti giuridici per la mancanza del suo antecedente logico giuridico, e cioè il verbale di violazione amministrativa, evidentemente mai correttamente notificato al ricorrente (cfr.

Giudice di Pace di Taranto del 08.10.10).

Ne consegue che tali irregolarità, in palese violazione dell' art. 201 cds e 3 L. 241/90 e 14 L.689/81, comportano la conseguente inesistenza di ogni atto successivo, ivi compreso il fermo amministrativo impugnato, comportando la caducazione del fermo amministrativo per inesistenza del titolo esecutivo posta a base della sua emissione per riscuotere le presunte somme dovute. (Cass Civ. sez. I, 08.01.2003. n. 59;

nonché n.20440 del 21.09.06). Di nessun pregio risulta essere quindi la eccezione sollevata dalla Equitalia convenuta di una legittimità del proprio operato, perché smentita dall'attività istruttoria espletata.

Pertanto, superato ed assorbito ogni motivo di doglianza, consegue l'annullamento del fermo amministrativo impugnato (Giudice di Pace di Frattamaggiore del 29.10.07). Anche perché l'ente esattore non solo non ha assolto l'obbligo che pur gli competeva, di dimostrare di aver bene agito nell'accertamento dell' infrazione, non fornendo, conseguentemente, la piena prova della responsabilità dell' opponente; ma ha anche disatteso la recente sentenza della Corte di Cassazione del 18.03.09 n. 6510 che ha ribadito, ai fini della pretesa tributaria, la necessità per il concessionario, ai fini della legittimità del proprio operato, di rispettare le norme del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto dott. Francesco Liaci, per quanto sopra considerato, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Viola Graziana, così decide:

1) accoglie la domanda e conseguentemente annulla il preavviso di fermo amministrativo fermo amministrativo n. 106201590006019842000 emesso dalla Equitalia in data 28.08.15; per l'effetto non tenuto l' opponente al pagamento della somma pecuniaria comminatagli.

2) Condanna la Equitalia Sud spa e l'AMAT Taranto, in solido tra loro, in persona dei rispettivi Irpt, al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi, in considerazione del valore della causa, ai sensi del recente DM 55/14, nella complessiva somma di E. 367,00, di cui E. 37,00 per spese di iscrizione, E. 330,00 per diritti e per onorari, da distrarsi in favore dell'avv. Vito Miccolis, dichiaratosi antistatario, oltre le successive occorrenze come per legge.

Dichiara esecutiva la presente sentenza!

Così deciso in Taranto il 14.12.2015
V^a Depositato in Cancelleria
Taranto, il 14.12.2015



IL CANCELLIERE
Rita Di Pascalis

Il Giudice di Pace
prof. dott. Francesco LIACI
Romeo 19 e Miccolis, liquidati
in solido
Si autorizza il pagamento
dell'importo in
favore dell'avv.to
Miccolis, liquidato
in solido
1413

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

J. E. FEB 2018
ASST. DIRECTOR
3. 100% of 150000
FTE

Executive
Aw. V. Niccolis

A



Ufficio del Giudice di Pace di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in favore dell'Avv. V. Niccolis

Taranto, _____

H. CANCELLIERE
MAY 96 PM 12:00

E' copia conforme rilasciata in forma esecutiva.

Taranto, _____

11

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis legge 21 gennaio 1994, n. 53

Il sottoscritto Avv. Vito Miccolis, con studio in Massafra in P.zza Vittorio Emanuele n. 18,
(C.F.MCCVNT57M11F027T) in proprio, ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge, copia informatica della copia conforme all'originale analogico emessa dal GDP di Taranto Dott. Francesco Liaci della sentenza esecutiva n. 3989/15 e n. 6561/15 R.G. all' Amat S.p.a. (P.I. 00146330733) e per essa al legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla via XX Settembre n.6, trasmettendone copia informatica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. amat@pec.amat.ta.it , estratto dal Registro imprese, all'indirizzo www.registroimprese.it.

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 ed a norma dell'art. 22, comma 2, del D.lgs 07 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, che l'allegata sentenza, allegata al messaggio p.e.c., che si intende notificare, è copia informatica conforme dell'originale analogico da cui è stata estratta. Attesto da ultimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica "sentenza 3989 2015" allegata è conforme all'originale analogico della sentenza emessa dal G.d.P. di Taranto.

Massafra li 08 marzo 2016

F.to digitalmente

Avv. Vito Miccolis

Messaggio di posta certificata

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

A: "amat@pec.amat.ta.it" <amat@pec.amat.ta.it>

08/03/2016 12.16

ÖtÇç05Ý^bw/³çE«K=Çm @ŠŮŒŌŦŌμŽT-t-räª¹@ânPĞâiÇĂš£8¹?JM·šI6g@+w Jg°
jŌŌŒ.)³ÄQçúðÉw¹ŌiBGŌPNÆ;jk©;× °ŮæŦ«Kyv·ZĚiHĪT\»³Äp Zb·«ðç{^=O-ŌKŌ<{IŌŮQİ
\$yŏRE°\$:ŌQd/QS %ŸUdsrY6μŌmĚ³ŮŮKTWp7ŭĚSŮG°}ŊŌB[ăEu»ž°£çŸŸ\ŏ}Ŋi\$æhMŌ2fez¹[ăŸŦă
ç"55?°«÷šŸ6g; }%p; àμ(u#·&Xmî<»³TŸ@İŭŸj mŸ°ŠrSæ»Pc+Qİi"Gİ)<³\ŌŮĞàb·+oin@ēpªĚ¹>}A
İŮĂŸŮŸ.5İQRRmİ<ŏr A.ZA|Žªz»+ŌHÇhŸŭŸŒŌ·Tİ,n³Ů^Rēupxt÷ðz4t@JœŮŮy@ăİBİW(Ŧēª"H·
çp]ZZ·Ě³/ăİE{aq/,p >ēŭ@ĂÇç(5ÇV\NoŌŸâ+² ŽŽ8vİX»3z¹c£Ōç°E»ŮĚŏŮXŽ|DĂçè(ŌV
\\è@Ă@:gsē u«p^Ž°ŏž/» 8·ßŸİ^IB>İ9ăž; zL:n^
Iŏ±£B".
ĚRŏŸBŸŮ{-æŌt@ăª+SÇÉŸbfiİ[P\%[I+×aăaçĚ]ZÇŮŏŮĚ(o"9ÇŏªbĚ MăŮĂĐ;Ă-ŮŌĚŸŒŸ'ªçDTqİ=Ō
£.ŏrē+\$,ă#İ-R\y|NİăăŸŌšĚ Ō°İŸZĂ^ (ăă%v,ŸăĂG[xēªR.RĂŌĚĂŏWŊ·ŌĚ£)ŌŮ eĂ<ua}š]ŮsK=!ŌĚñ<
İ-XŌŮr\Ěi>8#>7H#>»cETŌ`WœÇμŭēæ
`Ÿ\*u`ŌKŏŸm.Đg]R97.=AMİPŌŌSç\$Ç'Ă«wĂe W:793)uvšēq)ŏŌŌD5.eŸŮprJ|Ō/-=#CMMWgŸŸ
P2Ÿ:;>9e:
ŸRR±S\$ç>İfªĚ
VĚ Ů-ŏĚİĚEMKŦ&gİR3S8İDŌSŌăŌ3Sç
MWŌfSSŸf\$@|<Ōš\$S\$ŠCJĀ-İhHEŌ5#)İj%Qq³;}:ē7=5m~zðĚL5)ŌĂi Đ,n5A
£Š[ăgEŌñq³ăf\$P`Tpİ\$ŸB»¹I Tyqŏ zfrj
7czjJf:²Q²=ŌŮunrFBĂ
ŏŮĚJLĐ/%ĂçĂ)ŏ4ăŭŮ Ÿª'ĂŸŸ+ŸmCnjŏ
nrŌJĚ[ĂĚŸno<ŏĂŸŮ]CŸăeĂ;^^13ŏăeİŮZŌpămİ!ĚPñ3Ç6İŌ>ēhmĂİ @šBbHμŌ;ŸŏĂ;œsİ³Ō£Ů-
Ÿ3Ōpİm?&iŸN±ŸŏGdfŌĚŌ4Ěª<ŸiŏŸŌ9+%;Ů8ĚŌ;£f,19JnšŮĂŸŸŸŮ,3Ěr%ŌŮăİHWĚUHİw"Ÿ|
ēİăNE;ŌŌC C fŌ

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **6361**
del **08 MAR. 2016**

AG	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☒
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

ST23392 - 07/09 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT79P01010789511000000031017

NR.SCT: 144957286 CRO: A1007063802

DATA ORDINE: 15.03.2016

TRANSACTION ID: A100706380201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
MASSAFRA

TA

MASSAFRA CORSO ROMA

BENEFICIARIO: MICCOLIS VITO ANTONIO

DT REG : 17.03.2016

IMPORTO: 389,70

NOTE: SENT. R.G. 6561 15 VIOLA GRAZIANA
MANDATO NUM. 487

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030